

MASSIMARIO DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE

MAGGIO 2011

A cura di **Giuseppe Buffone**, Giudice del Tribunale di Varese

Sommario

Competenza e Giurisdizione.....	1
Consumatori.....	2
Contratti e Obbligazioni.....	3
Danno alla Persona.....	4
Famiglia.....	5
Fatti Illeciti.....	6
Immigrazione e Stranieri.....	8
Persone fisiche e soggetti	8
Processo civile.....	9
Proprietà.....	11
Sanzioni Amministrative.....	12
Tributi e Tasse.....	12
Unione Europea.....	12

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

**AZIONI RISARCITORIE CONTRO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE -GIURISDIZIONE DEL GIUDICE
AMMINISTRATIVO – GIURISDIZIONE DEL GIUDICE
ORDINARIO – RIPARTO DELLA GIURISDIZIONE - CRITERIO**

*Cass. civ., Sez. Un., 23 marzo 2011 n. 6594
(Pres. Vittoria, rel. Fioretti)*

Se la pubblica amministrazione procede alla emanazione di provvedimenti illegittimi determina la lesione dei diritti o degli interessi in maniera diversa a seconda che l'interesse leso rientri nella categoria generale degli interessi pretensivi o in quella degli interessi oppositivi. Se l'interesse è pretensivo la sua lesione si concretizza nello illegittimo diniego o nella ritardata assunzione di un provvedimento amministrativo (legittimo); se l'interesse è oppositivo la sua lesione si concretizza nello illegittimo sacrificio di un bene o di una situazione di vantaggio. La attrazione della tutela risarcitoria nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo può verificarsi esclusivamente qualora il danno, patito dal soggetto che ha proceduto alla impugnazione dell'atto, sia conseguenza immediata e diretta (art. 1223 ce.) della illegittimità dell'atto impugnato; pertanto, qualora si tratti di atto o provvedimento rispetto al quale l'interesse tutelabile è quello pretensivo, il soggetto che può chiedere la tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo, perché vittima di danno ricollegabile con nesso di causalità immediato e diretto al provvedimento impugnato, è colui che si è visto, a seguito di una fondata richiesta, ingiustamente negare o adottare con ritardo il provvedimento amministrativo richiesto; qualora si tratti di

atto o provvedimento amministrativo rispetto al quale l'interesse tutelabile si configura come oppositivo, il soggetto che può chiedere la tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo è soltanto colui che è portatore dello interesse alla conservazione del bene o della situazione di vantaggio, che vengono direttamente pregiudicati dall'atto o provvedimento amministrativo contro il quale ha proposto ricorso. Soltanto in queste situazioni la tutela risarcitoria si pone come tutela consequenziale e comporta, quindi, la concentrazione della fase del controllo di legittimità dell'azione amministrativa e quella della riparazione per equivalente, ossia il risarcimento del danno, dinanzi all'unico giudice amministrativo.

AZIONI RISARCITORIE CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - RIPARTO DELLA GIURISDIZIONE - CRITERIO - AZIONE SUCCESSIVA ALL'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - CONCESSIONE EDILIZIA (PERMESSO DI COSTRUIRE)

*Cass. civ., Sez. Un., 23 marzo 2011 n. 6594
(Pres. Vittoria, rel. Fioretti)*

Il titolare dello ius aedificandi, cui sia venuto meno tale diritto, a seguito di annullamento della concessione edilizia o d'ufficio o su ricorso di un altro soggetto, che sia insorto contro detto provvedimento (soggetto che, in quanto portatore di un interesse oppositivo all'annullamento dell'atto può chiedere dinanzi al medesimo giudice amministrativo sia la tutela demolitoria che la correlata tutela risarcitoria), una volta che sia stata definitivamente accertata la illegittimità della concessione, si trova privato dello ius aedificandi, senza che sussista un qualche altro provvedimento amministrativo contro il quale possa insorgere. Si ha soltanto che il provvedimento che aveva concesso il diritto ad edificare e che, perché illegittimo, legittimamente è stato posto nel nulla e che non rileva, quindi, più come provvedimento che rimuove un ostacolo all'esercizio di un diritto, continua a rilevare per il proprietario del fondo o il titolare di altro diritto, che lo abilita a costruire sul fondo, esclusivamente

quale mero comportamento degli organi che hanno provveduto al suo rilascio, integrando così, ex art. 2043 c.c., gli estremi di un atto illecito per violazione del principio del *neminem laedere*, imputabile alla pubblica amministrazione in virtù del principio di immedesimazione organica, per avere tale atto con la sua apparente legittimità ingenerato nel suo destinatario l'incolpevole convincimento (avendo questo il diritto di fare affidamento sulla legittimità dell'atto amministrativo e, quindi, sulla correttezza dell'azione amministrativa) di poter legittimamente procedere alla edificazione del fondo. In mancanza di un atto impugnabile il proprietario o il titolare di altro diritto che lo abilita a costruire sul fondo hanno la esclusiva possibilità di invocare un'unica tutela (che non essendo collegata alla impugnabilità di un atto non può essere attratta nell'ambito di applicazione della giurisdizione esclusiva, atteso che, appare opportuno ribadirlo, la autonoma tutela risarcitoria non costituisce una ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva): quella risarcitoria fondata sull'affidamento; viene in considerazione un danno che oggettivamente prescinde da valutazioni sull'esercizio del potere pubblico, fondandosi su doveri di comportamento il cui contenuto certamente non dipende dalla natura privatistica o pubblicistica del soggetto che ne è responsabile, atteso che anche la pubblica amministrazione, come qualsiasi privato, è tenuta a rispettare nell'esercizio della attività amministrativa principi generali di comportamento, quali la perizia, la prudenza, la diligenza, la correttezza.

CONSUMATORI

PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA OPERATORI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICHE ED UTENTI - PROVA DELLA COMUNICAZIONE

*Cass. civ., sez. VI, 21 aprile 2011 n. 9278
(Pres. Finocchiaro, rel. Frasca)*

In tema di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica ed utenti, previste dal Regolamento approvato con Delibera

dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni 173/07/CONS, l'attivazione del contraddittorio con l'operatore, cioè con la controparte, è rimessa dall'articolo 8, comma 1, del detto regolamento al CORECOM. Ne consegue che la prova della comunicazione all'operatore non può essere accollata alla parte che ha proposto l'istanza di conciliazione, perché essa non ha l'onere di procedervi.

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

ANATOCISMO – INTERESSI – CALCOLO

Cass. civ., sez. III, sentenza 3 maggio 2011 n. 9695 (Pres. Trifone, rel. De Stefano)

È illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, se prevista da clausole anatocistiche stipulate prima del d.lgs. 342/99 e della delibera del CICR prevista dall'art. 25 comma 2 di tale decreto, in quanto siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare mille in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su di un uso negoziale, anziché su di un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, - in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico.

ART. 1227 C.C. - INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA

Cons Stato, Ad Plen., 23 marzo 2011 n. 3 (Pres. De Lise, Rel. Caringella)

Risulta superato il tradizionale indirizzo restrittivo secondo il quale il canone della «diligenza» di cui all'art. 1227, comma 2, imporrebbe il mero obbligo (negativo) del creditore di astenersi da comportamenti volti

ad aggravare il danno, mentre esulerebbe dallo spettro degli sforzi esigibili la tenuta di condotte di tipo positivo sostanziatisi in un facere. Un'interpretazione estensiva ed evolutiva del comma 2 dell'art. 1227, vuole che il creditore è gravato non soltanto da un obbligo negativo (astenersi dall'aggravare il danno), ma anche da un obbligo positivo (tenere quelle condotte, anche positive, esigibili, utili e possibili, rivolte a evitare o ridurre il danno). Tale orientamento si fonda su una lettura dell'art. 1227, comma 2, alla luce delle clausole generali di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e, soprattutto, del principio di solidarietà sociale sancito dall'art. 2 Cost. Detto approccio ermeneutico è, quindi, ispirato da una lettura della struttura del rapporto obbligatorio in forza della quale, anche nella fase patologica dell'inadempimento, il creditore, ancorché vittima dell'illecito, è tenuto ad una condotta positiva (cd. controazione) tesa ad evitare o a ridurre il danno. Un limite all'obbligazione cooperativa e mitigatrice del creditore e agli sforzi in capo allo stesso esigibili è, peraltro, rappresentato dalla soglia del c.d. apprezzabile sacrificio: il danneggiato è tenuto ad agire diligentemente per evitare l'aggravarsi del danno, ma non fino al punto di sacrificare i propri rilevanti interessi personali e patrimoniali, attraverso il compimento di attività complesse, impegnative e rischiose. L'obbligo di cooperazione gravante sul creditore, espressione del dovere di correttezza nei rapporti fra gli obbligati, non comprende, pertanto, l'esplicazione di attività straordinarie o gravose attività, ossia un "facere" non corrispondente all' id quod plerumque accidit. (così, da ultimo, Cass.civ., sez. I, 5 maggio 2010, n. 10895).

DISARTICOLAZIONE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO – ABUSO DEL DIRITTO – SUSSISTE

Cons Stato, Ad Plen., 23 marzo 2011 n. 3 (Pres. De Lise, Rel. Caringella)

La disarticolazione, da parte del creditore, dell'unità sostanziale del rapporto (sia pure nella fase patologica della coazione

all'adempimento), oltre a violare il generale dovere di correttezza e buona fede, in quanto attuata nel processo e tramite il processo, si risolve anche in abuso dello stesso ed in una violazione del canone del giusto processo. Viene così in rilievo una condotta che, pur formalmente conforme al paradigma normativo, disattende il limite modale che impone al titolare di ogni situazione soggettiva di non azionarla con strumenti, sostanziali e processuali, che infliggano all'interlocutore un sacrificio non comparativamente giustificato dal perseguimento di un lecito e ragionevole interesse. Il divieto di abuso del diritto si applica allora anche in chiave processuale: il creditore deve evitare di esercitare un'azione con modalità tali da implicare un aggravio della sfera del debitore, sì che il divieto di abuso del diritto diviene anche divieto di abuso del processo. Si giunge, così, all'elaborazione della figura dell'abuso del processo quale esercizio improprio, sul piano funzionale e modale, del potere discrezionale della parte di scegliere le più convenienti strategie di difesa (conf. Cass., sez. I, 3 maggio 2010, n. 10634, che applica il principio del divieto di abuso del processo ai fini della liquidazione delle spese giudiziali; per un ancoraggio dell'abuso del processo, in correlazione agli artt. 24, 111 e 113 Cost. nonché ai principi del diritto europeo, si vedano gli articoli 88, 91, 94 e 96 del codice di rito civile e gli artt. 1, 2 e 26 del codice del processo amministrativo).

DANNO ALLA PERSONA

DANNO DA MORTE – SUBITO DAL PARENTE SUPERSTITE – DIVERSITÀ RISPETTO AL DANNO BIOLOGICO – SUSSISTE

*Cass. civ., sez. III., 9 maggio 2011 n. 10107
(Pres. Preden, rel. Amendola)*

Il danno da perdita del rapporto parentale, che è ontologicamente diverso da quello che consegue alla lesione della integrità psicofisica (danno lato sensu, biologico), si collega alla violazione di un diritto di rilevanza costituzionale diverso dal diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost., l'uno e l'altro,

peraltro, definitivamente trasmigrati - non come autonome categorie di danno, ma come entità descrittive della conformazione che l'unitaria figura del danno non patrimoniale di volta in volta assume in concreto - nell'area normativa dell'art. 2059 cod. civ. (confr. Cass. civ. 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828; Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233; Cass. civ. sez. un. 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975), dopo che per anni avevano trovato copertura nell'ambito dell'art. 2043, in combinato disposto con i diritti fondamentali costituzionalmente tutelati (confr. Cass. civ. sez. un. 22 maggio 2002, n. 7470). Più nello specifico, il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti.

DANNO DA MORTE – SUBITO DAL PARENTE SUPERSTITE – RISARCIMENTO – PRINCIPI REGOLATORI DELLA MATERIA

*Cass. civ., sez. III., 9 maggio 2011 n. 10107
(Pres. Preden, rel. Amendola)*

a) in caso di lesione dell'integrità fisica con esito letale, un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, trasmissibile agli eredi, è configurabile solo se la morte sia intervenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo, sì da potersi concretamente configurare un'effettiva compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto leso, non già quando la morte sia sopraggiunta immediatamente o comunque a breve distanza dall'evento, giacché essa non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma lesione di un bene giuridico diverso, e cioè del bene della vita (confr. Cass. civ. 17 gennaio 2008, n. 870;

Cass. civ. 28 agosto 2007, n. 18163; Corte cost. n. 372 del 1994);

b) parimenti il danno cosiddetto catastrofe - e cioè la sofferenza patita dalla vittima durante l'agonia - è risarcibile e può essere fatto valere iure hereditatis unicamente allorché essa sia stata in condizione di percepire il proprio stato, abbia cioè avuto l'angosciosa consapevolezza della fine imminente, mentre va esclusa quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente il coma e il danneggiato non sia rimasto lucido nella fase che precede il decesso (confr. Cass. civ. 28 novembre 2008, n. 28423; Cass. civ. 24 marzo 2011, n. 6754);

c) non è risarcibile il danno tanatologico, da perdita del diritto alla vita, fatto valere iure successionis dagli eredi del de cuius, per l'impossibilità tecnica di configurare l'acquisizione di un diritto risarcitorio derivante dalla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del titolare, e da questo fruibile solo in natura: e invero, posto che finché il soggetto è in vita, non vi è lesione del suo diritto alla vita, mentre, sopravvenuto il decesso, il morto, in quanto privo di capacità giuridica, non è in condizione di acquistare alcun diritto, il risarcimento finirebbe per assumere, in casi siffatti, un'anomala funzione punitiva, particolarmente percepibile laddove il risarcimento dovesse essere erogato a eredi diversi dai congiunti o, in mancanza di successibili, addirittura allo Stato (confr. Cass. civ. 24 marzo 2011, n. 6754; Cass. civ. 16 maggio 2003, n. 7632).

**DANNO DA MORTE – SUBITO DAL PARENTE SUPERSTITE –
RISARCIMENTO – PERSONALIZZAZIONE**

*Cass. civ., sez. III., 9 maggio 2011 n. 10107
(Pres. Preden, rel. Amendola)*

Il danno da perdita del rapporto parentale deve si essere risarcito mediante il ricorso a criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice di merito, ma esplicitando le regole di equità applicate (comb. disp. artt. 1226 e 2056 cod. civ.) e,

nello specifico, tenendo conto dell'irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia subita dai prossimi congiunti della vittima, di talché la relativa quantificazione esige un'attenta considerazione di tutte le circostanze idonee a lumeggiare la gravidanza, in concreto, dell'entità della lesione subita dai superstiti.

FAMIGLIA

**MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO
– DECISIONE DEL GIUDICE – ESECUTORIETÀ – ART. 741
C.P.C. – APPLICABILITÀ – SUSSISTE**

*Cass. civ., sez. I, sentenza 27 aprile 2011 n.
9373 (Pres. Macioce, rel. Dogliotti)*

I provvedimenti di modifica delle condizioni di separazione (e di divorzio), non sono immediatamente esecutivi (Questa la motivazione: *L'art. 710 c.p.c. regola in pochi tratti la disciplina dei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione. A seguito della novella del 1988 (art. 1 L. 331/19885 si indicano esplicitamente per essi "le forme del procedimento in camera di consiglio", e dunque si richiamano gli artt. 737 e ss. c.p.c.. Il predetto art. 23 L. n. 74/87, da intendersi, come si è detto, ancora operante, estende ai giudizi di separazione personale, "in quanto compatibili", le regole dell'art. 4 L. 898, ove si disciplina la procedura dei giudizi di divorzio: in particolare, l'art. 4 comma 11 (ora 14) precisa che, per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica, la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva, previsione anteriore alla generalizzata esecutorietà delle sentenze di primo grado, introdotta dalla l. n.353 del 1990. Rimangono peraltro estranei alla previsione tanto la disciplina dei procedimenti di modifica del regime di divorzio, inserita nell'art. 9 l. n. 8 98, quanto quella dei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione di cui all'art. 710 c.p.c. Entrambi gli articoli richiamano espressamente la disciplina dei procedimenti in camera di consiglio (art. 737 ss. c.p.c.), e di essa, dunque, anche la previsione dell'esecutorietà, solo ad opera del giudice (art. 744 c.p.c.).*

**GENITORI – SEPARAZIONE - NECESSITÀ DEL CONSENSO
PREVENTIVO DELL'ALTRO GENITORE ANCHE IN RELAZIONE
ALLE SPESE STRAORDINARIE - CONDIZIONI (CAUSA
RELATIVA A FATTO ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE
DELLA LEGGE 54/2006 SULL'AFFIDO CONDIVISO)**

Cass. civ., sez. I, sentenza 27 aprile 2011 n. 9376 (Pres. Macioce, rel. Campanile)

Pur non essendovi coincidenza fra le decisioni di maggiore interesse per i figli e le spese straordinarie, ragion per cui non è configurabile a carico del coniuge affidatario alcun obbligo di previa concertazione con l'altro coniuge sulla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implicino decisioni di maggior interesse per i figli, tuttavia, tale principio non è inderogabile, essendo sempre possibile che il giudice, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 155 c.c., determini, oltre che la misura, anche i modi con i quali il coniuge non affidatario contribuisce al mantenimento dei figli, in modo difforme da quanto previsto in linea di principio dalla legge (Cass., 21 gennaio 2009, n. 2182; Cass. 5 maggio 1999, n. 4459. La Corte aggiunge: *il tema della preventiva concertazione, anche per quanto attiene alla materia delle spese straordinarie, appare ispirato a quella regola dell'accordo che caratterizza, come imprescindibile momento dialettico, l'individuazione da parte di entrambi i genitori, anche dopo il verificarsi della crisi coniugale, delle decisioni maggiormente corrispondenti alle esigenze del minore, nell'ambito di una funzionalizzazione, rispetto a queste ultime, dell'esercizio della potestà*).

CASA FAMILIARE – ASSEGNAZIONE – ABBANDONO DA TEMPO DA PARTE DELLA PARTE RICHIEDENTE

Cass. civ., sez. I, sentenza 5 maggio 2011 n. 9942 (Pres. Luccioli, rel. Felicetti)

Non deve darsi luogo all'assegnazione della casa coniugale, dove sia accertato in fatto che la richiedente abbia da tempo abbandonato la casa coniugale per intraprendere la convivenza con altro uomo, ormai consolidata anche con la procreazione di un figlio, venendo, meno in questo caso, lo stesso concetto di "casa coniugale" che non esiste più.

FATTI ILLECITI

SOGGETTO NATO DOPO LA MORTE DEL PADRE NATURALE – DIRITTO AL RISARCIMENTO – SUSSISTE

Cass. civ., sez. III, sentenza 3 maggio 2011 n. 9700 (Pres. Filadoro, rel. Amatucci)

Anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi durante la gestazione per fatto illecito di un terzo, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati.

ART. 22 LEGGE 990 DEL 1969 (V. OGGI D.LGS. 209/2005) – OMESSO INVIO DELLA RACCOMANDATA ALL'ASSICURAZIONE – EQUIPOLLENZA DI ALTRI ATTI – INFORMAZIONE PERVENUTA TRAMITE LA RICHIESTA DEL DANNEGGIATO – SUFFICIENZA – SUSSISTE

Cass. civ., sez. III, sentenza 5 maggio 2011 n. 9912 (Pres. Filadoro, rel. Levi)

L'onere imposto al danneggiato dall'art. 22 legge 990/1969 può essere soddisfatto anche con atti equipollenti a quello previsto dalla norma, purché egualmente idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito di consentire all'assicuratore di valutare la opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, a condizione che l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste (Cass. 30 ottobre 2007 n. 22883). Ove, quindi, l'istituto assicuratore venga a conoscenza della pretesa risarcitoria tramite raccomandata a.r. inviata dal proprio assicurato (danneggiante) si deve ritenere che la ratio della norma sia ugualmente soddisfatta, sempre che la conoscenza sia avvenuta mediante ricevimento di raccomandata a.r., nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 L. 990/69 (*La Corte precisa quanto segue. La ratio della norma dell'art. 22 l. 990/69 (ora abrogato e trasfuso nell'art. 145 del decreto legislativo n. 209 del 7*

settembre 2005) è quella di consentire uno *spatium deliberandi* alla Compagnia di assicurazione, imponendo al danneggiato di inoltrare la richiesta di risarcimento all'istituto assicuratore, a pena di proponibilità dell'azione giudiziaria. Tale condizione di proponibilità si applica sia nel caso in cui il danneggiato si rivolga al solo responsabile del danno (che può, poi, a sua volta chiamare in giudizio l'assicuratore) che nel caso di azione diretta contro l'assicuratore (nel quale caso deve essere chiamato in giudizio anche il responsabile del danno, ex art. 18, primo comma, e 23 legge n.990 del 1969). L'onere della richiesta risarcitoria è posto anche a carico del terzo trasportato a titolo di cortesia. La improponibilità, per l'anzidetta ragione, della domanda di risarcimento è, inoltre, rilevabile anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche in sede di legittimità, (Cass. 5 dicembre 2003 n.18644, 25 agosto 2006 n. 18493, 2 luglio 2010 n. 15733, 25 novembre 2010 n. 23907).

**INVESTIMENTO PEDONE – ATTRAVERSAMENTO DEL PEDONE
A SEMAFORO ROSSO – RESPONSABILITÀ DELL'INVESTITORE
– SUSSISTE COMUNQUE**

Cass. civ., sez. III, sentenza 3 maggio 2011 n. 9683 (Pres. Trifone, rel. Levi)

Il fatto che il pedone sia stato investito allorché attraversava la strada con semaforo rosso non è sufficiente per escludere la responsabilità dell'investitore. In caso di investimento di pedone, infatti, la responsabilità del conducente prevista dall'art. 2054 c.c. è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (Cass., n. 21249/2006). Inoltre, anche nel caso in cui il conducente impegni un incrocio regolato da semaforo con luce verde in suo favore, permane a suo carico un obbligo di diligenza nella condotta di guida che deve tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti all'incrocio (Cass., n. 8744/2000).

**DIRETTIVA COMUNITARIA SUFFICIENTEMENTE SPECIFICA –
MANCATA TRASPOSIZIONE – INADEMPIMENTO DELLO
STATO – DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO –
REGIME GIURIDICO – CONDIZIONI**

Cass. civ., sez. III, sentenza 17 maggio 2011, n. 10813 (Pres. Morelli, rel. Frasca)

- a) nel caso di direttiva comunitaria sufficientemente specifica nell'attribuire diritti ai singoli, ma non self-executing, l'inadempimento statale della direttiva determina una condotta idonea a cagionare in modo permanente un obbligo di risarcimento danni a favore dei soggetti che successivamente si vengano a trovare in condizioni di fatto tali che, se la direttiva fosse stata adempiuta, avrebbero acquisito il diritto o i diritti da essa riconosciuti, con la conseguenza che la prescrizione decennale al relativo diritto risarcitorio non corre, perché la condotta di inadempimento statale cagiona l'obbligo risarcitorio de die in die;
- b) qualora nel caso sub a) intervenga un atto legislativo di adempimento parziale della direttiva sotto il profilo oggettivo verso tutti i soggetti da essa contemplati, dall'entrata in vigore di detto atto inizia il decorso della prescrizione decennale dell'azione di risarcimento danni di tali soggetti per la parte di direttiva non adempiuta;
- c) qualora nel caso sub a) intervenga, invece, un atto legislativo di adempimento della direttiva che sia parziale sotto il profilo soggettivo, nel senso che, o provveda solo per il futuro o provveda riguardo a determinate categorie di soggetti fra quelle cui la direttiva era applicabile, accomunate esclusivamente dal mero dato temporale della verifica delle situazioni di fatto giustificative dell'acquisto del diritto o dei diritti per il caso che la direttiva fosse stata attuata tempestivamente, il corso della prescrizione per i soggetti esclusi non inizia, perché la residua condotta di inadempimento sul piano soggettivo continua a cagionare in modo permanente il danno e, quindi, a giustificare l'obbligo risarcitorio;
- d) qualora sempre nel caso sub a), l'atto di adempimento parziale sul piano soggettivo

concerna, invece, alcuni dei soggetti riguardo ai quali si erano verificate situazioni di fatto giustificative dell'acquisto del diritto o dei diritti per il caso che la direttiva fosse stata attuata tempestivamente, scelti, però, sulla base di circostanze fattuali diverse dal mero dato temporale che li accomuna, la condotta di inadempimento per i soggetti esclusi non può più dirsi cagionare in modo permanente la situazione dannosa nei loro confronti, con la conseguenza che riguardo ad essi inizia il corso della prescrizione decennale del diritto al risarcimento;

e) il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, insorto a favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica negli anni dal 1° gennaio 1983 all'anno accademico 1990-91 in condizioni tali che se detta direttiva fosse stata adempiuta avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370 del 1999

IMMIGRAZIONE E STRANIERI

SPAZIO DI LIBERTÀ, DI SICUREZZA E DI GIUSTIZIA – DIRETTIVA 2008/115/CE – RIMPATRIO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE – ARTT. 15 E 16 – NORMATIVA NAZIONALE CHE PREVEDE LA RECLUSIONE PER I CITTADINI DI PAESI TERZI IN SOGGIORNO IRREGOLARE IN CASO DI INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI LASCIARE IL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO – COMPATIBILITÀ

Corte Giust. UE, sez. I, sentenza 28 aprile 2011 (causa C-61/11 PPU)

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione

che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo.

TESTO UNICO DELL'IMMIGRAZIONE: D.LGS. 286/1998 – CONTARSTO CON LA DIRETTIVA 2008/115 – OBBLIGO DEL GIUDICE ITALIANO DI DISAPPLICARE LE NORME IN CONTRASTO - SUSSISTE

Corte Giust. UE, sez. I, sentenza 28 aprile 2011 (causa C-61/11 PPU)

Al giudice italiano incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni del diritto dell'Unione e di assicurarne la piena efficacia, spetta disapplicare ogni disposizione del decreto legislativo n. 286/1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115, segnatamente l'art. 14, comma 5ter, di tale decreto legislativo (v., in tal senso, sentenze 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, Racc. pag. 629, punto 24; 22 maggio 2003, causa C462/99, Connect Austria, Racc. pag. I5197, punti 38 e 40, nonché 22 giugno 2010, cause riunite C188/10 e C189/10, Melki e Abdeli, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 43). Ciò facendo, se in materia penale, il giudice italiano deve tenere debito conto del principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite, il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (sentenze 3 maggio 2005, cause riunite C387/02, C391/02 e C403/02, Berlusconi e a., Racc. pag. I3565, punti 6769, nonché 11 marzo 2008, causa C420/06, Jager, Racc. pag. I1315, punto 59).

PERSONE FISICHE E SOGGETTI

PARITÀ DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI CONDIZIONI DI LAVORO – PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO DELL'UNIONE – ART. 157 TFUE – DIRETTIVA 2000/78/CE – AMBITO DI APPLICAZIONE – NOZIONE DI "RETRIBUZIONE" – ESCLUSIONI – REGIME DI PREVIDENZA PROFESSIONALE SOTTO FORMA DI PENSIONE COMPLEMENTARE DI VECCHIAIA PER GLI EX DIPENDENTI DI UN ENTE LOCALE ED I LORO SUPERSTITI – METODO DI CALCOLO DI TALE PENSIONE CHE AVvantAGGIA I BENEFICIARI CONIUGATI RISPETTO A QUELLI CHE VIVONO NELL'AMBITO DI UN'UNIONE CIVILE REGISTRATA – DISCRIMINAZIONE FONDATA SULLE TENDENZE SESSUALI

*Corte Giustizia Ue, sentenza 10 maggio 2011
- Causa C-147/08 (Pres. Skouris, rel. Šváby)*

La direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che non sono escluse dal suo ambito di applicazione ratione materiae – né sulla base del suo art. 3, n. 3, né a norma del suo ventiduesimo ‘considerando’ – le pensioni complementari di vecchiaia come quelle versate agli ex dipendenti della Freie und Hansestadt Hamburg e ai loro superstiti ai sensi della legge del Land di Amburgo disciplinante le pensioni complementari di vecchiaia e di reversibilità dei dipendenti della Freie und Hansestadt Hamburg (Erstes Ruhegeldgesetz der Freien und Hansestadt Hamburg), nel testo del 30 maggio 1995, le quali costituiscono retribuzioni ai sensi dell’art. 157 TFUE.

2) Il combinato disposto degli artt. 1, 2 e 3, n. 1, lett. c), della direttiva 2000/78 osta ad una norma nazionale, come quella di cui all’art. 10, n. 6, della succitata legge del Land di Amburgo, ai sensi della quale un beneficiario partner di un’unione civile percepisca una pensione complementare di vecchiaia di importo inferiore rispetto a quella concessa ad un beneficiario coniugato non stabilmente separato, qualora:

- nello Stato membro interessato, il matrimonio sia riservato a persone di sesso diverso e coesista con un’unione civile quale quella prevista dalla legge 16 febbraio 2001, sulle unioni civili registrate (Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft), che è riservata a persone dello stesso sesso, e
- sussista una discriminazione diretta fondata sulle tendenze sessuali, per il motivo che, nell’ordinamento nazionale, il suddetto partner di un’unione civile si trova in una situazione di diritto e di fatto paragonabile a quella di una persona coniugata per quanto riguarda la pensione summenzionata. La valutazione della comparabilità ricade nella competenza del giudice del rinvio e deve essere incentrata sui rispettivi diritti ed obblighi dei coniugi e delle persone legate in

un’unione civile, quali disciplinati nell’ambito dei corrispondenti istituti e che risultano pertinenti alla luce della finalità e dei presupposti di concessione della prestazione in questione.

3) Nel caso in cui l’art. 10, n. 6, della legge del Land di Amburgo disciplinante le pensioni complementari di vecchiaia e di reversibilità dei dipendenti della Freie und Hansestadt Hamburg, nel testo del 30 maggio 1995, costituisca una discriminazione ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2000/78, il diritto alla parità di trattamento potrebbe essere rivendicato da un singolo quale il ricorrente nella causa principale non prima della scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva, ossia a partire dal 3 dicembre 2003, e ciò senza necessità di attendere che il legislatore nazionale renda la disposizione suddetta conforme al diritto dell’Unione

PROCESSO CIVILE

PROCEDIMENTO DI APPELLO – DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA – ART 281-SEXIES C.P.C. -

*Cass. civ., sez. VI, 21 aprile 2011 n. 9278
(Pres. Finocchiaro, rel. Frasca)*

La discussione orale della causa è ammissibile in appello, ex art. 281-sexies c.p.c., su accordo delle parti. Comunque (v. Cass. sez. un. (ord.) n. 19051 del 2010) nel procedimento d'appello davanti al tribunale, in composizione monocratica non può procedersi alla discussione orale della causa cui segue la lettura del dispositivo ex articolo 281 sexies cod. proc. civ., se una delle parti richiede, all'udienza di discussione, di disporre lo scambio delle conclusioni ai sensi dell'articolo 190 cod. proc. civ, essendo tenuto il giudice. per espressa previsione dell'articolo 352 cod. proc. civ., u.c., a provvedere a tale adempimento e a fissare una nuova udienza di discussione nel termine previsto dalla norma, a pena di nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa.

OSCILLAZIONI GIURISPRUDENZIALI – COMPENSAZIONE – SUSSISTE

*Cass. civ., sez. III, 3 maggio 2011 n. 9697
(Pres. Trfone, rel. De Stefano)*

Le prolungate oscillazioni giurisprudenziali sulla questione oggetto del processo, giustificano la compensazione delle spese del processo.

NOTIFICAZIONE A PIÙ PARTI – TERMINE DI COSTITUZIONE DELL'ATTORE – DECORRENZA – DALLA PRIMA NOTIFICAZIONE

Cass. civ., sez. Un., sentenza 18 maggio 2011 n. 10864 (Pres. Vittoria, Rel. Vivaldi)

In caso di notificazione a più parti, il termine di dieci giorni entro il quale l'attore (ai sensi dell'art. 165 cod. proc. civ.) o l'appellante (ai sensi dell'art. 347 cod. proc. civ., che alla prima disposizione fa rinvio) devono costituirsi, decorre dalla prima notificazione, non dall'ultima (*Nel pervenire a questa conclusione, le SU premettono una considerazione di metodo. Rilevano che "se la formula del segmento di legge processuale, la cui interpretazione è nuovamente in discussione, è rimasta inalterata, una sua diversa interpretazione non ha ragione di essere ricercata e la precedente abbandonata, quando l'una e l'altra siano compatibili con la lettera della legge, essendo da preferire – e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario – l'interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile. Soltanto fattori esterni alla formula della disposizione di cui si discute – derivanti da mutamenti intervenuti nell'ambiente processuale in cui la formula continua a vivere, o dall'emersione di valori prima trascurati – possono giustificare l'operazione che consiste nell'attribuire alla disposizione un significato diverso"*)

COSTITUZIONE DELL'ATTORE – COSTITUZIONE MEDIANTE VELINA – VALIDITÀ

Cass. civ., sez. Un., sentenza 18 maggio 2011 n. 10864 (Pres. Vittoria, Rel. Vivaldi)

Nessuna illegittimità dipende dalla costituzione mediante deposito di copie non autentiche (cd. Velina).

ABUSO DEL PROCESSO – SANZIONE – INAMMISSIBILITÀ DEI RICORSI – NON SUSSISTE – RIMOZIONE DEGLI EFFETTI DELL'ABUSO – SUSSISTE – SPESE GIUDIZIALI

*Cass. civ., sez. I, 12 maggio 2011 n. 10488
(Pres. Rovelli, rel. Di Virgili)*

L'utilizzo dello strumento processuale con modalità tali da arrecare non solo un danno al debitore senza necessità o anche solo apprezzabile vantaggio per il creditore, ma anche da interferir: con il funzionamento dell'apparato giudiziario costituisce condotta lesiva sia del canone generale di buona fede oggettiva e correttezza, in quanto contrastante con il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., sia contraria ai principi del giusto processo, in quanto l'inutile moltiplicazione dei giudizi produce un effetto inflattivo confliggente con l'obiettivo costituzionalizzato della ragionevole durata del processo, di cui all'articolo 111 Cost. (vedi la pronuncia delle Sezioni unite, n. 23.726 del 2007). Tali principi possono trovare applicazione anche in fattispecie quale quella in esame, ove l'evento causativo del danno, e quindi giustificativo della pretesa, sia identico, come unico sia il soggetto che ne deve rispondere e plurimi siano solo i danneggiati, che, dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto, così dimostrando una carenza di interesse alla diversificazione delle posizioni, ed avere assunto la stessa condotta in fase di richiesta dell'indennizzo, agendo con lo stesso difensore, hanno instaurato singolarmente procedimenti diversi, pur destinati inevitabilmente alla riunione. Una tale condotta, priva di alcuna apprezzabile motivazione ed incongrua rispetto alle rilevate modalità di gestione, sostanzialmente unitaria delle comuni pretese, contrasta con l'inderogabile dovere di solidarietà sociale, che osta all'esercizio di un diritto con modalità tali da arrecare un danno ad altri soggetti, che non sia l'inevitabile conseguenza di un interesse degno di tutela dell'agente, danno che nella fattispecie graverebbe sullo Stato debitore, a causa dell'aumento degli oneri processuali, ma contrasta altresì

soprattutto con il principio costituzionalizzato del giusto processo, inteso come processo di ragionevole durata, posto che la proliferazione oggettivamente non necessaria dei procedimenti incide negativamente sull'organizzazione giudiziaria a causa dell'inflazione dell'attività, con il conseguente generale allungamento dei tempi processuali. Dal riscontrato abuso dello strumento processuale non può tuttavia conseguire la sanzione dell'inammissibilità dei ricorsi, posto che non è l'accesso in sé allo strumento che è illegittimo, ma le modalità con cui è avvenuto, ma l'eliminazione per quanto possibile degli effetti distorsivi dell'abuso e quindi, nella fattispecie, la valutazione dell'onere delle spese come se unico fosse stato il procedimento sin dall'origine.

PROPRIETÀ

AZIONE DI USUCAPIONE – ANIMUS POSSIDENDI – PROVA – COLTIVAZIONE DEL FONDO – ELEMENTO PROBATORIO PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVO – SUSSISTE

*Cass. civ., sez. II, 26 aprile 2011 n. 9325
(Pres. Elefante, rel. Falaschi)*

Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. 28 gennaio 2000 n. 975); il secondo, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria, sicché allora è il convenuto che deve dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (Cass. 5 luglio 1999 n. 6944). Solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi

dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà. Per la verità, la coltivazione del terreno con la messa a dimora di piante configura una attività, specifica ed importante, senza dubbio corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà vantato dal ricorrente; coltivare il terreno, infatti, significa disporre materialmente di esso. Se la coltivazione configura un comportamento pubblico, pacifico, continuo e non interrotto inequivocabilmente esso deve ritenersi inteso ad esercitare sul predio un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario.

AZIONE DI USUCAPIONE – POSSESSO AD USUCAPIONEM – REQUISITI – TITOLO PREESISTENTE – INTERVERSIO POSSESSIONIS

*Cass. civ., sez. II, 26 aprile 2011 n. 9325
(Pres. Elefante, rel. Falaschi)*

Per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre oltre al riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario, non riconducibile però alla mera tolleranza del proprietario (v. Cass. del 10.7.2007 n. 15446): ne consegue che incombe sull'attore la dimostrazione della c.d. *interversio possessionis*, che gli consente di mutare il titolo originario di questo rapporto con la cosa, ai sensi dell'art. 1141, comma 2, c.c. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessario la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res" da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (vedi "ex multis" Cass. 18.2.1999 n. 1367; Cass. 15.6.2001 n. 8152; Cass. 20.9.2007 n. 19478; Cass. 27.7.2009 n. 17462; Cass. 1.3.2010 n. 4863), non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di

spese per il miglior godimento della cosa (Cass. 11.8.2005 n. 16841).

DELIBERA CONDOMINIALE CHE INTRODUCHE DELLE PENALI PER I CONDOMINI MOROSI – NULLITÀ – SUSSISTE

*Cass. civ., sez. II, 18 maggio 2011 n. 10929
(Pres. e rel. Triola)*

Non rientra nei poteri dell'assemblea prevedere a carico dei condomini morosi delle penali che possono, in teoria, essere inserite soltanto in regolamenti cd. Contrattuali, cioè approvati all'unanimità.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

TARDIVITÀ (PER SUPERAMENTO DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 201 C.d.S., COMMA 1) DELLA CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE PRINCIPALE – ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DELLA SANZIONE PER INOTTEMPERANZA ALL'OBLIGO, PER IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO, DI COMUNICARE GLI ESTREMI DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO AL MOMENTO DEL RILEVAMENTO DELL'INFRAZIONE – SUSSISTE

*Cass. civ., sez. I., ordinanza
20 maggio 2011 n. 11185*

In relazione alla contestazione della violazione di omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo di cui all'art. 126 bis C.d.S., ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente (per superamento del termine di cui all'art. 201 C.d.S., comma 1), va esclusa la sussistenza dell'obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del veicolo al momento del rilevamento dell'infrazione; con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria connessa alla violazione per omessa comunicazione, contestata, successivamente alla prima, con apposito verbale di accertamento.

TRIBUTI E TASSE

ASSEGNO DI DIVORZIO – DEDUCIBILITÀ – LIMITI

*Cass. Civ., sez. trib., sentenza 10 maggio
2011 n. 10323 (Pres. Lupi, rel. Cirillo)*

Secondo i principi enunciati da C.cost. 28 luglio 1999 n.370 (in Giur. cost., 1999, 2831), l'art. 10 lett. H, del D.P.R. 29 settembre 1973, (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), va interpretato nel senso che la deduzione dal reddito imponibile degli importi per assegni alimentari corrisposti alle persone indicate nell'art. 433 c.c., solo se essi risultino da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, con esclusione di quelli prestati spontaneamente dal soggetto obbligato. Si tratta di considerazioni estensibili integralmente agli assegni periodici corrisposti per il mantenimento del coniuge, in conseguenza di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio, anch'essi deducibili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

UNIONE EUROPEA

DIRETTIVA COMUNITARIA PER CUI SCADUTO IL TERMINE DI TRASPOSIZIONE – EFFICACIA VERTICALE CONTRO LO STATO INADEMPIMENTI – SUSSISTE – DISPOSIZIONI SUFFICIENTEMENTE PRECISE E INCONDIZIONATE – DIRETTIVA 2008/115/CE

*Corte Giust. UE, sez. I, sentenza 28 aprile
2011 (causa C-61/11 PPU)*

Per costante giurisprudenza della CGE, qualora uno Stato membro si astenga dal recepire una direttiva entro i termini o non l'abbia recepita correttamente, i singoli sono legittimati a invocare contro detto Stato membro le disposizioni di tale direttiva che appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise (v. in tal senso, in particolare, sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punto 46, e 3 marzo 2011, causa C-203/10, Auto Nikolovi, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 61). Ciò vale anche per gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115, i quali sono incondizionati e sufficientemente precisi da non richiedere ulteriori specifici elementi perché gli Stati membri li possano mettere in atto